

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1

E' costituita, con sede legale in Milano, la "**Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento**", in forma abbreviata "**FederlegnoArredo**", identificabile anche con il logo FLA, da solo o prefissato dal nome di una Associazione di settore.

La Federazione dispone di delegazioni ed uffici a Roma, Bruxelles e Mestre. Possono essere istituite altre delegazioni o uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza.

La Federazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e l'emblema e assume il ruolo di componente primaria di categoria del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale, quale definito dallo Statuto di Confindustria stessa. In dipendenza di ciò, acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per le proprie imprese associate.

La Federazione può aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza internazionali.

La Federazione è apartitica, indipendente, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può promuovere o sostenere attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

#### Articolo 2

##### Scopi

La Federazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- a) tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'industria italiana del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, rappresentandola nei confronti delle Istituzioni, delle Amministrazioni e delle Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali e di altre componenti della società, fermo quanto previsto all'art.23;
- b) concorrere a promuovere coscienza, valori sociali e civili, nella società e presso gli imprenditori, comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera attività in sviluppo, spirito e forme di collaborazione fra le imprese esercenti l'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell'interesse generale della produzione industriale italiana;
- c) studiare e promuovere la soluzione dei problemi di carattere economico riguardanti le imprese del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento;
- d) favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese federate, promuovendo ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi economici e sociali, su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale e su argomenti diretti al perfezionamento della produzione, garantendo l'origine, la natura e la qualità della stessa anche attraverso l'eventuale istituzione, ai sensi di legge, di appositi marchi di qualità collettivi;

- e) promuovere, svolgere iniziative e coordinare quelle che fossero prese nelle sedi territoriali per la formazione professionale, l'istruzione tecnica e l'assistenza dei lavoratori, ai fini del migliore rendimento del lavoro e della sua tutela sociale;
- f) assistere e rappresentare le imprese associate nella soluzione dei problemi derivanti dai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale - di categoria e/o di comparto - sia comunitario, nonché contratti nazionali di lavoro attivandosi, sia per quanto riguarda la disciplina di tali rapporti con le Organizzazioni dei lavoratori, sia per gli sviluppi della legislazione sociale e del lavoro;
- g) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti la situazione economica e produttiva, le condizioni e l'attività delle industrie rappresentate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
- h) rivolgere il proprio impegno alla promozione del settore come strumento di politica industriale, concretizzandola in momenti ed attività diverse quali le mostre e fiere specializzate - che promuove ed organizza direttamente o di cui può assumere l'egida o il patrocinio - ed i consorzi;
- i) assicurare alle imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato, in cui operano, anche attraverso la costituzione di - ovvero l'assunzione di partecipazioni in - società ed enti.

La Federazione persegue le finalità, ed assolve alle funzioni sopra descritte, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e di prestazioni fra le componenti del Sistema.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Articolo 3**

#### **Categorie di soci**

Sono soci effettivi della Federazione le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività rientrano in quelle di cui all'allegato 1) al presente Statuto.

Possono essere soci effettivi anche i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui al precedente comma, nonché le imprese artigiane e le cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire, come soci aggregati, imprese o altre persone giuridiche i cui scopi ed attività presentino elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi. Tuttavia, la loro presenza non può snaturare, per numero ed importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come aggregati.

Tutti i soci, come sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle imprese, tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Le imprese aderenti costituiscono all'interno della Federazione le Associazioni di settore in cui si articola la Federazione stessa; nell'ambito delle Associazioni, le imprese possono altresì essere inquadrati in Gruppi di categoria.

#### **Articolo 4**

##### **Ammissione e durata del rapporto associativo**

La domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti nonché l'ammontare del fatturato definito per fasce e dovranno inoltre essere allegati un certificato anagrafico della Camera di Commercio e l'ultima denuncia retribuzioni agli enti previdenziali.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile.

L'adesione impegna il socio per un biennio che decorrerà dalla data dell'accoglimento della domanda fino al termine del secondo anno successivo a quello di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Federazione, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, come sopra determinato.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale o di denominazione, la trasformazione, fusione e scissione della società nonché il trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda del socio, non estinguono il rapporto associativo.

#### **Articolo 5**

##### **Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione.

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione e delle Associazioni, purchè in regola con gli impegni contributivi e gli altri obblighi previsti dal presente Statuto.

Il diritto di elettorato passivo (nomina e/o cariche) dei soci aggregati è limitato alla Giunta della Federazione.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzarne i segni distintivi nei limiti previsti dagli appositi regolamenti.

#### **Articolo 6**

##### **Doveri dei soci**

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni concorrenti di Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire alla Federazione, tempestivamente, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione.

La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento secondo gli schemi-tipo elaborati in sede confederale.

#### **Articolo 7** **Contributi associativi**

Le imprese aderenti sono tenute al versamento di un contributo annuo, nella misura che viene determinata con delibera della Giunta, ovvero determinato dalle convenzioni di inquadramento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, nonché degli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dalle Associazioni di settore.

In ogni caso, i contributi versati dalle aziende verranno imputati in primo luogo quali contributi annui ordinari e per la parte residua quali contributi aggiuntivi.

La misura dei contributi e la loro ripartizione verranno stabilite in base al bilancio preventivo della Federazione e delle Associazioni.

La Federazione si riserva il diritto di agire anche giudizialmente per ottenere il pagamento dei contributi innanzi al Foro di Milano, competente in via esclusiva.

Il socio moroso non è, comunque, esonerato dal pagamento dei contributi per l'anno in corso.

#### **Articolo 8** **Sanzioni**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche nella Federazione;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- e) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione e sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della sanzione.

### **Articolo 9 Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7, comma 1.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.

Anche in caso di dimissioni il socio è tenuto al pagamento dei contributi fino alla data di scadenza del biennio di adesione.

### **Articolo 10 Raccordo con il sistema di rappresentanza territoriale**

In attuazione dell'articolo 9 dello Statuto confederale, la Federazione è impegnata a realizzare la migliore e più ampia integrazione con la rappresentanza territoriale del sistema confederale.

A tal fine, oltre alla promozione del completo inquadramento di cui al precedente articolo 6, la Federazione può concludere contratti di servizio organizzativo con le sedi regionali di Confindustria, secondo i modelli-tipo predisposti da Confindustria, con la possibilità anche della partecipazione di propri rappresentanti agli organi delle stesse.

Sulla base di esigenze specifiche, potranno essere chiamati a far parte degli organi consultivi della Federazione, o delle Associazioni di settore, rappresentanti delle Associazioni territoriali dove esista una significativa presenza di imprese aderenti; delegati delle stesse Associazioni potranno essere invitati a partecipare alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE**

#### **Articolo 11**

#### **Organi della Federazione**

Sono Organi della Federazione:

- l'Assemblea generale (articoli 12,13,14,15)
- la Giunta (articoli 16,17,18)
- il Consiglio Direttivo (articoli 19,20)
- il Presidente (articolo 21)
- i Vice Presidenti (articolo 22)
- le Associazioni di settore (articolo 23)
- i Probiviri (articolo 24)
- il Collegio dei Revisori contabili (articolo 25)

#### **Articolo 12**

#### **Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari. Tra questi obblighi è compreso quello di essere in regola con il versamento dei contributi scaduti: si intendono scaduti quelli relativi agli esercizi precedenti. Il versamento è comunque effettuabile fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

La regolarità dei versamenti per le imprese associate tramite convenzioni di inquadramento (articolo n. 6 del presente Statuto) potrà essere certificata per iscritto, in via alternativa, dalla componente territoriale competente o direttamente dall'impresa associata.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato per iscritto.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa, sempre mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo l'unione di imprese che dichiarano per iscritto l'esistenza tra loro di forme di collegamento imprenditoriale o societario.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo lo schema di cui all'allegato 2) parte a) del presente Statuto.

Il computo dei voti spettanti a ciascun socio è fatto, tenuto conto della data di convocazione della assemblea, in base ai contributi dovuti per l'esercizio precedente.

All'impresa che aderisce durante l'anno sarà attribuito un numero di voti in ragione del contributo dovuto dall'impresa stessa per l'anno in corso. L'anno seguente all'impresa sarà attribuito un numero di voti calcolato sulla base dei contributi scaduti rapportato ad un anno intero.

Ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro.

Nell'inviare la convocazione, la Federazione comunica all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto.

All'Assemblea partecipano il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta e i Provisori, tutti senza diritto di voto, a meno che ad essi non competano quali rappresentanti delle rispettive imprese.

### **Articolo 13**

#### **Riunioni e convocazioni**

L'Assemblea si riunisce:

- a) una volta all'anno, al massimo entro centottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, da una Associazione di settore o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il termine di invio della comunicazione potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

#### **Articolo 14** **Costituzione e deliberazioni**

Fatti salvi i quorum previsti agli articoli 30 e 31, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo il presidente viene eletto dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da *Pag. 15/43* segretario il Direttore Generale della Federazione; in caso di sua assenza il segretario viene eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal presidente e dal segretario.

#### **Articolo 15** **Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente ovvero ratificare la conferma della nomina effettuata dalla Giunta ai sensi dell'articolo 18 primo comma lettera b) del presente Statuto;
- b) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- c) eleggere i Proviviri;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;



- f) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- h) modificare il presente Statuto;
- i) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- j) ratificare l'ammissione e l'esclusione delle Associazioni così come previsto all'articolo 18 lettera i) del presente Statuto;
- k) redigere annualmente sul libro verbali di Assemblea l'elenco aggiornato delle suddette Associazioni;
- l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

## **Articolo 16**

### **Giunta**

Sono componenti di diritto della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) tutti i Past-President, purchè abbiano ancora posizioni di responsabilità, come indicato dall'art.26, in imprese associate;
- d) i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
- e) i componenti aggiuntivi espressi dalle Associazioni di settore: ogni Associazione nomina un rappresentante di diritto; inoltre nomina tanti rappresentanti come da allegato 2) parte b) del presente Statuto;
- f) i componenti espressi dalle Macroregioni: (1) Val D'Aosta, Piemonte, Liguria; (2) Lombardia; (3) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige; (4) Emilia Romagna, Marche; (5) Toscana, Umbria, Lazio; (6) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, così come indicato nell'allegato 2) parte b) del presente Statuto;
- g) fino a cinque componenti che possono essere eletti dalla stessa assemblea che nomina il Presidente.

Ai fini dell'elezione dei componenti eletti dall'Assemblea:

- la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai due terzi dei seggi disponibili,
- i cinque componenti stessi durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili per un mandato consecutivo ovvero una volta trascorsi tre esercizi;
- h) un componente espresso dai soci aggregati della Federazione attraverso un Collegio elettorale costituito specificamente;

- i) fino a tre componenti nominati dal Presidente, per la durata del suo mandato, tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente della Federazione provoca o sollecita l'elezione dei nuovi candidati che di regola deve avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione di alcuni membri della Giunta non impediscono l'entrata in carica di coloro che già sono stati nominati. I componenti di cui alle lettere e), f), g) e h), eventualmente eletti nel corso dei tre esercizi di mandato del Presidente, restano comunque in carica sino alla scadenza del mandato.

In caso di cessazione dei componenti elettivi di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del presente articolo, provvedono alla loro sostituzione le rispettive istanze.

### **Articolo 17** **Convocazione, riunioni e deliberazioni**

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti o da un'Associazione di settore.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, purchè siano stati iscritti nel libro dei verbali della Giunta, a richiesta dei componenti la stessa, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo il presidente viene eletto dalla Giunta stessa.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti. I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Ciascun membro ha diritto a un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione, in caso di sua assenza il segretario viene eletto dalla Giunta.

Alla riunione partecipano i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto.  
Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

## **Articolo 18** **Attribuzioni**

Spetta alla Giunta:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e procedere alla eventuale conferma del medesimo per tre ulteriori esercizi così come previsto all'articolo 21 ottavo comma del presente statuto;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo di sua spettanza come previsto all'articolo 19, lettera d);
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni di settore al fine di dare indirizzo organico all'azione federale;
- g) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- h) deliberare eventuali regolamenti della Federazione;
- i) deliberare e quindi far ratificare dall'Assemblea l'ammissione e l'esclusione nell'ambito della Federazione di Associazioni di settore costituite secondo criteri di affinità merceologica e/o di destinazione,
- j) ratificare gli statuti di dette associazioni;
- k) proporre alle suddette Associazioni di settore le modifiche da apportare ai propri statuti, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 del presente statuto;
- l) deliberare l'eventuale istituzione di Commissioni consultive o Gruppi di lavoro;
- m) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- n) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- o) adottare le sanzioni;
- p) riesaminare le domande di adesione;
- q) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- r) indire il referendum per l'approvazione delle modifiche statutarie, nei casi previsti dall'articolo 30;

- s) approvare le iniziative di cui ai punti h) e i) dell'articolo 2 del presente Statuto;
- t) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora quest'ultimo non vi provveda direttamente, il Direttore Generale e stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, la struttura e l'organico necessari al funzionamento della Federazione ed all'assistenza delle singole Associazioni, nonché eventuali procuratori;
- u) deliberare in ordine all'acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili o la costituzione di diritti sui medesimi;
- v) deliberare in ordine all'assunzione di finanziamenti e/o di mutui anche ipotecari;
- w) deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione relativi a titoli o quote societarie o di costituzione di diritti sui medesimi, anche con intervento diretto alla costituzione di nuove società;
- x) deliberare in ordine ai piani di pagamento e/o di incasso e al conferimento dei poteri al Presidente o a un membro della Giunta per la stipula di tutti gli atti relativi ai punti u), v) e w) del presente articolo;
- y) istituire uffici o delegazioni, in Italia o all'estero;
- z) deliberare l'adesione ad altre organizzazioni;
- aa) autorizzare la partecipazione ad altre associazioni, in deroga a quanto portato all'articolo 6, quarto comma;
- ab) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi associativi per ogni anno.

### **Articolo 19** **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Past-President;
- d) da tre a cinque componenti eletti dalla stessa Giunta che propone il Presidente su una lista di candidature in numero superiore al numero degli eligendi, predisposta dalla Commissione di designazione, di cui almeno tre scelti tra i rappresentanti in Giunta delle Macroregioni;
- e) fino a tre componenti nominati dal Presidente, per la durata del suo mandato, tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.

Per quanto riguarda i membri elettivi di cui al punto d), almeno la metà dei candidati deve essere costituita da componenti della Giunta della Federazione. I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta decadono con il Presidente. Essi sono rieleggibili per un mandato consecutivo ovvero trascorsi almeno tre esercizi.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti dalla Giunta nell'ambito della lista e con le modalità di cui al punto d).

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione purchè siano stati iscritti nel libro verbali del Consiglio Direttivo, a richiesta dei consiglieri, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo il presidente della riunione viene eletto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione, in caso di sua assenza il segretario viene eletto dal Consiglio.

## **Articolo 20** **Attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Federazione ed assicura il coordinamento a livello presidenziale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani operativi per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) deliberare sull'inquadramento delle imprese nelle Associazioni di settore;

- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni della Federazione per tematiche di carattere generale o riguardanti più Associazioni di settore; se la sede di rappresentanza esterna prevede un solo rappresentante, questi, se possibile, dovrà essere affiancato da esperti delle Associazioni di settore di volta in volta interessate e, qualora ciò non sia possibile, il rappresentante dovrà preventivamente consultarsi con le predette Associazioni;
- g) ratificare le nomine dei rappresentanti esterni effettuate dalle Associazioni di settore;
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;
- i) nominare il Direttore Generale o proporre la nomina alla Giunta; proporre alla Giunta le disposizioni relative all'organico;
- j) nominare i membri della Giunta incaricati di presiedere le Commissioni consultive;
- k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- l) presentare all'Assemblea l'elenco candidati alla carica di Proboviro;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un delegato con specifici incarichi, che opererà in stretto collegamento con il Presidente.

## **Articolo 21** **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma ottavo del presente articolo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta da tre membri scelti tra i soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione resta in carica per tre esercizi e potrà essere confermata solo per altri tre esercizi.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse; devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che corrispondono a rappresentanti di imprese regolarmente associate, operanti da almeno un quadriennio e che risultino appoggiate per iscritto dal 15% (quindici per cento) dei voti attribuiti all'ultima assemblea.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica per tre esercizi e può essere confermato solo per tre altri successivi esercizi a seguito di delibera della Giunta (assunta almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica) e successivamente ratificata dall'Assemblea in deroga alla procedura di cui ai commi precedenti.

Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente potrà essere comunque rieletto trascorsi tre esercizi dalla scadenza del mandato.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Egli può esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve però riferire nella prima riunione successiva.

Il Presidente coordina l'attività dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario, da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

## **Articolo 22**

### **Vice Presidenti**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti che sono i Presidenti delle Associazioni di settore, dei quali uno può assumere funzioni vicarie se a tale carica designato dal Presidente.

Ai Vice Presidenti possono essere affidate deleghe inerenti l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del loro mandato di Presidente di Associazione.

I Vice Presidenti, in raccordo alle deleghe loro affidate, o i membri di Giunta, specificamente nominati dal Consiglio Direttivo, possono presiedere Commissioni di supporto alla propria attività.

Tali Commissioni saranno composte da un massimo di un componente per Associazione, con adeguata rappresentanza di tutte le componenti della Federazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente competente, sentite le Associazioni di settore.

Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Il Consiglio e la Giunta possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi. La durata delle Commissioni coincide con quella del Presidente e l'attività è supportata dalla struttura funzionale della Federazione.

## **Articolo 23**

### **Associazioni di settore**

Nell'ambito della Federazione operano le Associazioni di settore costituite secondo i criteri di affinità merceologica e/o di destinazione ammesse dalla Giunta e ratificate dall'Assemblea ai sensi degli articoli 18 e 15 del presente Statuto.

L'inquadramento delle imprese nelle diverse Associazioni di settore o eventuali variazioni nell'inquadramento stesso vengono deliberati dal Consiglio Direttivo della Federazione, sentito il parere della o delle Associazioni di settore interessate.



Le imprese che svolgono più lavorazioni sono inquadrare nelle corrispondenti Associazioni di settore.

Alle Associazioni è affidata in piena autonomia la tutela sul piano tecnico-economico dei rispettivi settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei settori medesimi.

Le Associazioni di settore possono deliberare i contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti al settore medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni.

Le relative delibere debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo ai fini della loro esposizione nel bilancio della Federazione.

Eventuali contribuzioni assegnate specificatamente da soggetti esterni a determinati settori sono integralmente utilizzate dalle Associazioni o dai Gruppi competenti per tale settore. Le Associazioni o i Gruppi dovranno dare tempestiva comunicazione di tali introiti alla Presidenza della Federazione ai fini della loro esposizione nel bilancio federale.

La Giunta, sentiti i settori interessati o su istanza dei medesimi, può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni di settore.

Le Associazioni di settore operano sulla base di statuti deliberati dalle rispettive assemblee degli associati.

Le Associazioni di settore sottopongono in via preventiva i propri statuti e le loro variazioni all'approvazione della Giunta di "FederlegnoArredo" che ne verificherà la coerenza con i principi organizzativi generali del sistema confederale e dell'organizzazione complessiva della Federazione stessa.

Le Associazioni di settore sono impegnate a garantire la coesione del sistema associativo di "FederlegnoArredo". A tal fine, spetta al Consiglio Direttivo il coordinamento tra la Presidenza della Federazione e i Presidenti delle Associazioni per l'elaborazione delle posizioni di rappresentanza esterne per le materie di specifico interesse nonché per la designazione dei rappresentanti in enti esterni.

Gli statuti possono istituire, nell'ambito delle Associazioni di settore, Gruppi di categoria, garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi agli organi direttivi delle Associazioni.

La dimensione minima di un Gruppo di categoria è determinata da numero 20 aziende ovvero dall'importo di 30 mila euro di contributi versati. Possono essere costituiti gruppi informali.

Scopo dei Gruppi è quello di curare - anche mediante la destinazione di specifici contributi - la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti.

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato, e nominato dall'assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo. Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

I Gruppi possono deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende partecipanti al Gruppo medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni.

Gli statuti delle Associazioni di settore possono prevedere organi a carattere consultivo e regolamenti dei gruppi.

Le Associazioni di settore hanno poteri operativi autonomi per le iniziative che riguardano specificatamente il settore rappresentato e non risultano in contrasto con lo Statuto o la politica generale della Federazione.

L'attività economica, finanziaria e patrimoniale delle Associazioni è esercitata per il solo tramite della Federazione.

I Presidenti delle Associazioni di settore si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni medesime, per assicurare indirizzo organico all'azione federale.

Le delibere assunte dagli organi delle Associazioni debbono essere comunicate tempestivamente al Presidente della Federazione.

Le Associazioni che entrano a far parte della Federazione devono adeguare il proprio statuto a quello della Federazione entro dodici mesi dal loro ingresso.

Le Associazioni adottano nel proprio statuto, entro dodici mesi, le variazioni richieste dalla Giunta ai sensi dell'articolo 18 lettera k) del presente statuto.



## **Articolo 24**

### **Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, tre effettivi e due supplenti.

Ciascun socio votante può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista, proposta dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei soci e dei suoi mandatari e composta da un numero di candidati che sia almeno il doppio rispetto al numero da eleggere.

Nell'imminenza dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente della Federazione invita i soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte dal Consiglio Direttivo alla votazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica o incarico nell'ambito della Federazione.

I Probiviri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Nel caso di cessazione dell'incarico o di impedimento di uno dei Probiviri a svolgere l'incarico, subentra allo stesso il probiviro supplente più anziano e il nuovo eletto resta in carica fino al rinnovo del Collegio dei Probiviri da parte dell'Assemblea.

I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto, entro 15 giorni dalla nomina, che non hanno alcuna incompatibilità prevista dall'art. 51 del codice di procedura civile e dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Presidente del Collegio è designato dal Collegio al proprio interno.

Fermo restando che le decisioni assunte non hanno natura di lodo arbitrale, al Collegio dei Probiviri compete la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nonché quelle derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea o degli altri organi della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri deve prestarsi a decidere tutte quelle altre controversie che i soci ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di questioni concernenti i rapporti associativi che possono formare oggetto di compromesso.

La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri, diretto al Presidente del Collegio stesso, deve essere formulato per iscritto e congruamente motivato.

Il Collegio dei Probiviri giudica quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere deliberate a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Le decisioni devono essere comunicate alle parti interessate ed al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione e sono inappellabili.

Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il Collegio dei Probiviri lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.

I soci, presa preventiva visione e accettato il presente statuto e i regolamenti, si impegnano, con l'adesione alla Federazione, a ricorrere ai Probiviri ed a rispettare le decisioni del Collegio dei Probiviri per le questioni di loro competenza.

Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

## **Articolo 25**

### **Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno cinque candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di tre candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente del Collegio è designato dall'Assemblea.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un Revisore effettivo, un Revisore supplente gli subentra in relazione al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Il compenso dei Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **Articolo 26**

### **Disposizioni generali sulle cariche**

Ove non diversamente disposto dal presente statuto, per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, in base a delega scritta, gli amministratori, gli institori, i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 24 e 25 del presente Statuto.

Fatta eccezione per i Revisori contabili, tutte le cariche ricoperte dai rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, l'accesso alle cariche di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo e della Giunta della Federazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

In caso di dimissioni da una carica elettiva, il dimissionario dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente del Collegio dei Revisori e al Presidente della Federazione. Fatta salva l'ipotesi relativa ai Revisori contabili e al Presidente (per il quale varranno le norme di cui all'articolo 21 del presente statuto) i membri dimissionari saranno sostituiti, per la residua durata del mandato, dalle rispettive istanze.

Le dimissioni avranno comunque efficacia dalla data in cui saranno pervenute agli organi destinatari suddetti.

## **Articolo 27** **Direttore Generale**

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e, qualora questo non vi provveda, dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti, dei quali attua le disposizioni, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi dell'ente, ai quali propone quanto consideri utile per il conseguimento degli scopi statutari e al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività della Federazione.

Nell'ambito delle disposizioni assunte dalla Giunta a norma dell'articolo 18, lettera t), sovrintende agli uffici della Federazione, sul funzionamento dei quali risponde al Presidente e ai Vice Presidenti e coordina l'attività dei Responsabili delle Associazioni e/o dei procuratori.

Il rapporto di lavoro del personale della Federazione è determinato in tutti i suoi aspetti dal Direttore Generale, ferme restando le attribuzioni della Giunta di cui all'articolo 18, lettera t).

## **TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI**

### **Articolo 28** **Fondo comune**

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'articolo 7 e da quote di ammissione eventualmente deliberate;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Federazione che in fase di liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 29** **Bilanci**

Ogni anno debbono essere compilati dalla Federazione e dalle Associazioni di settore il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro centoottanta giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio insieme con le relazioni della Giunta e del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile di primaria società di revisione, indicata dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo.

La Giunta dovrà presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo sottoposto a revisione viene trasmesso a Confindustria come previsto dalla specifica delibera della Giunta confederale.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 30 Modificazioni statutarie**

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dal primo comma dell'art. 12 del presente statuto.

Qualora l'Assemblea non raggiungesse il quorum previsto dal precedente comma, la Giunta potrà sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli stessi da effettuare nelle forme stabilite da apposito regolamento, le modificazioni dello statuto da approvare con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci in regola con quanto previsto dal primo comma dell'art. 12 del presente statuto.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da notificare al Presidente della Federazione per lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.

### **Articolo 31 Scioglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con le modalità e termini previsti all'articolo 13 del presente statuto, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **Articolo 32 Voto segreto**

In tutti i casi in cui il presente statuto prevede lo scrutinio o il voto segreto è fatta salva in ogni caso la facoltà dell'avente diritto al voto di far constare dal verbale - se lo desidera - il proprio voto o la propria astensione.

### **Articolo 33 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonchè del sistema confederale.

### **Articolo 34 Norme transitorie**

Il Presidente in carica alla data del 7 giugno 2005 resta in carica per un mandato della durata complessiva di sei esercizi.

E' espressamente conferita alla Giunta, entro dodici mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, la facoltà di modificare i criteri relativi allo schema di cui all'allegato 2) parte a) del presente Statuto.

Allegato 1) - articolo 3) - ASSOCIATI

Abbattimento dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tavole, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.) - agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - allestimenti espositivi - arredo urbano - apparecchi di illuminazione, oggetti e complementi per l'arredamento - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico/sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carbone vegetale - carpenteria cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - case prefabbricate in legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - compensati - cornici - editori tecnici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - legna da ardere - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili ed arredamenti vari (compresi mobili in resine sintetiche e materie plastiche come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc., i mobili tappezzati, imbottiti e i materassi a molle, reti, mobili in metallo, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini - multistrati - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - parquet e pavimenti di legno e relativa posa in opera - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - prodotti segati - rivestimenti fiaschi e damigiane - rivestimenti in legno - scale e relativa posa in opera - sediamo comune e curvato - serramenti, porte interne e schermi oscuranti e relativa posa in opera - strutture portanti - sughero in plance, sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tende e meccanismi - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - trattamento chimico del legno - traverse ferroviarie - traverse iniettate o impregnate - turaccioli comuni e da spumante.

Allegato 2) parte a) – Articolo 12 – ASSEMBLEA

**1. Parametri calcolo voti ASSEMBLEA (su contributi versati)**

- a) fino all'ammontare della quota minima annuale sarà assegnato 1 voto;
- b) dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale o frazione superiore alla metà;
- c) da 11 volte il contributo minimo e fino a 30 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,50% o frazione superiore alla metà;
- d) da 31 volte il contributo minimo e fino a 50 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà;
- e) da 51 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

**2. Parametri calcolo voti ASSEMBLEA (su numero addetti)**

Fasce di addetti	Voti
da 0 a 4	1
da 5 a 10	2
da 11 a 20	3
da 21 a 30	4
da 31 a 40	5
da 41 a 50	6
da 51 a 60	7
da 61 a 70	8
da 71 a 100	9
da 101 a 150	10
oltre 151	11
Soci in promozione e soci aggregati	0

La somma delle risultanze ottenute dall'applicazione dei criteri 1. e 2. corrisponderà al numero di voti attribuiti a ciascuna impresa associata.

Allegato 2) parte b) - Articolo 16 - GIUNTA

- a) i componenti aggiuntivi di cui al punto e) dell'art. 16, sono espressi dalle Associazioni di settore in ragione del contributo complessivamente versato alla Federazione dalle imprese ad esse appartenenti; in particolare, un componente oltre euro 100.000= e fino a euro 200.000=; due componenti se il contributo complessivo è compreso tra euro 200.000,01= e euro 300.000=; tre componenti tra euro 300.000,01= e euro 500.000=; quattro componenti tra euro 500.000,01= e euro 1.000.000=; cinque componenti oltre euro 1.000.000,01=;
- b) i componenti espressi dalle Macroregioni: (1) Val d'Aosta, Piemonte, Liguria; (2) Lombardia; (3) Veneto, Friuli V/G, Trentino A/A; (4) Emilia Romagna, Marche; (5) Toscana, Umbria, Lazio; (6) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sono attribuiti in ragione del contributo complessivamente versato alla Federazione dalle imprese comprese in esse, secondo la medesima ripartizione di cui alla precedente lettera a).